

# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1981, n. 834

Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533. (GU n.16 del 18-1-1982 - Suppl. Ordinario )

Testo in vigore dal: 2-2-1982

al: 15-10-1986

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533, recante delega al Governo per il definitivo riordinamento delle pensioni di guerra;

Udito, ai sensi del predetto art. 1, il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Norme per il definitivo riassetto delle pensioni di guerra

Art. 1.

Adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici di guerra

A decorrere dal 1 gennaio 1982, gli importi delle pensioni di cui alle tabelle C, G, M, N ed S, degli assegni di cumulo di cui alla tabella F, degli assegni di superinvalidita' di cui alla tabella E, dell'indennita' di assistenza e di accompagnamento e dell'assegno di maggiorazione di cui all'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, vigenti alla data del 31 dicembre 1981, sono adeguati automaticamente, mediante l'attribuzione di un assegno aggiuntivo risultante dall'applicazione, sugli importi di cui sopra, di una quota dell'indice di variazione previsto dall'art. 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni. Detta quota sara' determinata annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, in relazione al numero dei pensionati e alle risorse disponibili per la specifica destinazione.

In sede di prima applicazione del presente articolo la quota di tale indice di variazione per l'anno 1982 e' pari a + 11,00 per cento.

L'adeguamento automatico non compete sugli assegni aggiuntivi attribuiti ai sensi del precedente primo comma, ne' su altri assegni o indennita', spettanti ai titolari di pensioni di guerra, diversi da quelli sopraindicati.

A decorrere dal 1 gennaio 1982 sono soppressi gli articoli 74 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, ed il secondo comma dell'art. 32 della legge 24 aprile 1980, n. 146.

Gli importi percepiti alla data del 31 dicembre 1981 per indennita'

integrativa speciale sono conservati dai beneficiari a titolo di assegno personale non reversibile.

L'assegno di cui al comma precedente non spetta a coloro che fruiscono o vengano a fruire di altra pensione, assegno o retribuzione comunque collegati con le variazioni dell'indice del costo della vita o con analoghi sistemi di adeguamento automatico stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Gli assegni aggiuntivi corrisposti ai sensi dell'art. 75 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 sono conglobati negli importi delle pensioni e degli assegni di cui alle tabelle indicate nel primo comma del presente articolo.

Alla liquidazione degli assegni previsti dal presente articolo provvedono, d'ufficio, le competenti direzioni provinciali del tesoro.

Testo in vigore dal: 16-10-1986

(agg.1)

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533, recante delega al Governo per il definitivo riordinamento delle pensioni di guerra;

Udito, ai sensi del predetto art. 1, il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Norme per il definitivo riassetto delle pensioni di guerra

Art. 1.

Adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici di guerra

**((COMMA ABROGATO DALLA L. 6 OTTOBRE 1989, N. 656)). ((1))**

**((COMMA ABROGATO DALLA L. 6 OTTOBRE 1989, N. 656)). ((1))**

**((COMMA ABROGATO DALLA L. 6 OTTOBRE 1989, N. 656)). ((1))**

A decorrere dal 1 gennaio 1982 sono soppressi gli articoli 74 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, ed il secondo comma dell'art. 32 della legge 24 aprile 1980, n. 146.

Gli importi percepiti alla data del 31 dicembre 1981 per indennità integrativa speciale sono conservati dai beneficiari a titolo di assegno personale non reversibile.

L'assegno di cui al comma precedente non spetta a coloro che fruiscono o vengano a fruire di altra pensione, assegno o retribuzione comunque collegati con le variazioni dell'indice del costo della vita o con analoghi sistemi di adeguamento automatico stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Gli assegni aggiuntivi corrisposti ai sensi dell'art. 75 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 sono conglobati negli

importi delle pensioni e degli assegni di cui alle tabelle indicate nel primo comma del presente articolo.

Alla liquidazione degli assegni previsti dal presente articolo provvedono, d'ufficio, le competenti direzioni provinciali del tesoro.

-----  
AGGIORNAMENTO (1)

La L. 6 ottobre 1986, n. 656 ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che in sostituzione di quanto stabilito dai commi primo, secondo e terzo, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1 della L. 656/1986.

Testo in vigore dal: 2-2-1982

Art. 2.

Pensioni e assegni

Le tabelle A ed E ed i criteri per l'applicazione delle tabelle A e B di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono sostituite dalle corrispondenti nuove tabelle e dai criteri allegati al presente decreto.

Le tabelle C, G, M, N ed S, nonche' la tabella F, allegate al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono sostituite dalle corrispondenti nuove tabelle allegate al presente decreto.

Testo in vigore dal: 2-2-1982

Art. 3.

Assegni di cumulo

L'ultimo comma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e' sostituito dal seguente:

"L'assegno per cumulo si aggiunge a quello per superinvalidita', sempreche' si tratti di invalidita' diverse da quelle che diano titolo all'assegno di superinvalidita'".

Testo in vigore dal: 2-2-1982

Art. 4.

Perdita totale o parziale dell'organo superstite

Dopo il secondo comma dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e' aggiunto il seguente comma:

"Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti viene considerato alla stregua di organo pari anche quell'apparato che venga ad assumere funzione vicariante in caso di perdita assoluta e permanente di altra funzione organica".

Testo in vigore dal: 2-2-1982

Art. 5.

Assegno di incollocabilita'

Al secondo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e' aggiunto il seguente periodo:

"Ove, a seguito della revisione per aggravamento, l'invalido sia ascritto alla prima categoria senza assegni di superinvalidita', viene conservato, se piu' favorevole, sempreche' ne ricorrano le condizioni e, in particolare, permanga l'effettivo stato di incollocamento, il trattamento di cui al primo comma".

Testo in vigore dal: 2-2-1982  
al: 15-10-1986

Art. 6.

Indennita' di assistenza e di accompagnamento

L'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e' sostituito dal seguente:

"Ai mutilati ed agli invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni o invalidita' contemplate nella tabella E, annessa al presente decreto, e' liquidata, d'ufficio, una indennita' per la necessita' di assistenza e per la retribuzione di un accompagnatore anche nel caso che il servizio di assistenza e di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato.

L'indennita' e' concessa nelle seguenti misure mensili:

lettera A. . . . .	L. 384.000
lettera A-bis. . . . .	L. 335.000
lettera B. . . . .	L. 296.000
lettera C. . . . .	L. 260.000
lettera D. . . . .	L. 220.000
lettera E. . . . .	L. 182.000
lettera F. . . . .	L. 143.000
lettera G. . . . .	L. 105.000
lettera H . . . . .	L. 69.000

I pensionati affetti dalle invalidita' specificate nelle lettere A numeri 1), 2), 3), 4) comma secondo; A-bis; B numero 1); C; D; E numero 1), della succitata tabella, possono ottenere, a richiesta, anche nominativa, un accompagnatore scelto fra loro che hanno optato per il servizio civile alternativo o, in via subordinata, un accompagnatore militare.

Per la particolare assistenza di cui necessitano gli invalidi ascritti alla lettera A numeri 1), 2), 3), 4) comma secondo e gli invalidi ascritti alla lettera A-bis numero 1), possono chiedere la assegnazione di altri due accompagnatori militari e, in luogo di ciascuno di questi possono, a domanda, ottenere la liquidazione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennita' di assistenza e di accompagnamento. La competente autorita' militare, in caso di assegnazione del secondo e del terzo accompagnatore, ne dara' immediatamente comunicazione alla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita dell'invalido beneficiario, per i provvedimenti di competenza.

La misura dell'integrazione di cui al precedente comma, da liquidarsi in sostituzione di ciascuno degli accompagnatori militari previsti dal comma stesso, e' stabilita in L. 900.000 mensili per gli ascritti alla lettera A numero 1), che abbiano riportato per causa di guerra anche la mancanza dei due arti superiori o inferiori o la sordita' bilaterale ovvero per tali menomazioni abbiano conseguito trattamento pensionistico di guerra, e numero 2); in L. 600.000 mensili per gli invalidi ascritti ai numeri 1), 3) e 4) comma secondo della lettera A; in L. 400.000 mensili per gli ascritti al numero 1) della lettera A-bis.

Un secondo accompagnatore militare compete, a domanda, agli invalidi ascritti alla tabella E lettera A-bis numero 2) i quali, in luogo del secondo accompagnatore, possono chiedere la liquidazione di

un assegno, a titolo di integrazione dell'indennita' di assistenza e di accompagnamento, nella misura di L. 200.000 mensili.

L'indennita', comprese le eventuali integrazioni di cui ai precedenti commi quinto e sesto, e' corrisposta anche quando gli invalidi siano ammessi in ospedali o in altri luoghi di cura.

Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ammessi in istituti rieducativi o assistenziali, l'importo corrisposto a titolo di indennita', comprese le integrazioni eventualmente spettanti in luogo del secondo e del terzo accompagnatore e' devoluta, per quattro quinti, all'istituto ovvero agli enti pubblici o assistenziali giuridicamente riconosciuti a carico dei quali il ricovero e' avvenuto e, per il rimanente quinto, all'invalido.

Ai fini dell'applicazione della norma di cui al precedente comma, gli enti interessati provvederanno a dare comunicazione dell'avvenuto ricovero alla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione dell'invalido ricoverato".

Testo in vigore dal: 16-10-1986

(agg.1)

Art. 6.

Indennita' di assistenza e di accompagnamento

L'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e' sostituito dal seguente:

"Ai mutilati ed agli invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni o invalidita' contemplate nella tabella E, annessa al presente decreto, e' liquidata, d'ufficio, una indennita' per la necessita' di assistenza e per la retribuzione di un accompagnatore anche nel caso che il servizio di assistenza e di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato.

**((COMMA ABROGATO DALLA L. 6 OTTOBRE 1986, N. 656)). ((1))**

I pensionati affetti dalle invalidita' specificate nelle lettere A numeri 1), 2), 3), 4) comma secondo; A-bis; B numero 1); C; D; E numero 1), della succitata tabella, possono ottenere, a richiesta, anche nominativa, un accompagnatore scelto fra loro che hanno optato per il servizio civile alternativo o, in via subordinata, un accompagnatore militare.

Per la particolare assistenza di cui necessitano gli invalidi ascritti alla lettera A numeri 1), 2), 3), 4) comma secondo e gli invalidi ascritti alla lettera A-bis numero 1), possono chiedere la assegnazione di altri due accompagnatori militari e, in luogo di ciascuno di questi possono, a domanda, ottenere la liquidazione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennita' di assistenza e di accompagnamento. La competente autorita' militare, in caso di assegnazione del secondo e del terzo accompagnatore, ne dara' immediatamente comunicazione alla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita dell'invalido beneficiario, per i provvedimenti di competenza.

**((La misura dell'integrazione di cui al precedente comma, da liquidarsi in sostituzione di ciascuno degli accompagnatori militari previsti dal comma stesso, e' stabilita: dal 1 gennaio 1985 in lire 1.260.000 mensili e dal 1 gennaio 1986 in lire 1.638.000 mensili per gli ascritti alla lettera A, numero 1), che abbiano riportato per causa di guerra anche la mancanza dei due arti superiori o inferiori o la sordita' bilaterale ovvero per tali menomazioni abbiano conseguito trattamento pensionistico di guerra, e numero 2); dal 1**

*gennaio 1985 in lire 840.000 mensili e dal 1 gennaio 1986 in lire 1.092.000 mensili per gli invalidi ascritti ai numeri 1), 3) e 4), commi secondo e terzo della lettera A; dal 1 gennaio 1985 in lire 560.000 mensili e dal 1 gennaio 1986 in lire 728.000 mensili per gli ascritti al numero 1) della lettera A-bis.*

*Un secondo accompagnatore militare compete, a domanda, agli invalidi ascritti alla tabella E, lettera A-bis, numero 2), i quali, in luogo del secondo accompagnatore possono chiedere la liquidazione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennita' di assistenza e di accompagnamento, nella misura di lire 280.000 mensili dal 1 gennaio 1985 e di lire 364.000 mensili dal 1 gennaio 1986)).*

L'indennita', comprese le eventuali integrazioni di cui ai precedenti commi quinto e sesto, e' corrisposta anche quando gli invalidi siano ammessi in ospedali o in altri luoghi di cura.

Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ammessi in istituti rieducativi o assistenziali, l'importo corrisposto a titolo di indennita', comprese le integrazioni eventualmente spettanti in luogo del secondo e del terzo accompagnatore e' devoluta, per quattro quinti, all'istituto ovvero agli enti pubblici o assistenziali giuridicamente riconosciuti a carico dei quali il ricovero e' avvenuto e, per il rimanente quinto, all'invalido.

Ai fini dell'applicazione della norma di cui al precedente comma, gli enti interessati provvederanno a dare comunicazione dell'avvenuto ricovero alla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione dell'invalido ricoverato".

-----

AGGIORNAMENTO (1)

La L. 6 ottobre 1986, n. 656 ha stabilito (con l'art.3 comma 1) che in sostituzione di quanto stabilito dal comma secondo del presente articolo, si applicano le disposizioni del comma 2 dell'art. 3 della legge 656/1986.

Testo in vigore dal: 2-2-1982

Art. 7.

Indennita' speciale annua per i mutilati ed invalidi di guerra

Il primo comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e' sostituito dal seguente:

"Agli invalidi di prima categoria e' corrisposta una indennita' speciale annua pari ad una mensilita' del trattamento pensionistico complessivo spettante alla data del 1 dicembre di ciascun anno, compresi i relativi assegni accessori".

Al terzo comma dello stesso art. 25 le parole "Le domande di cui ai precedenti commi sono utili" sono sostituite dalle parole "La domanda di cui al precedente comma e' utile".

Testo in vigore dal: 2-2-1982

Art. 8.

Assegno integratore per anzianita' di servizio

Al terzo comma, secondo periodo, dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, le parole "con l'esclusione dell'aumento dei sei anni" sono soppresse.

Testo in vigore dal: 2-2-1982  
al: 15-10-1986

Art. 9.

Trattamento spettante alle vedove dei grandi invalidi

Dopo il terzo comma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e' inserito il seguente comma:

"Alla vedova di cui ai commi precedenti e' liquidato, in aggiunta al trattamento spettante, un assegno supplementare pari all'ottanta per cento della tabella G".

Testo in vigore dal: 16-10-1986  
(agg.1)

Art. 9.

Trattamento spettante alle vedove dei grandi invalidi

*((Dopo il terzo comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono inseriti i seguenti commi:*

*"Alla vedova di cui ai commi precedenti e' liquidato, in aggiunta al trattamento spettante, un assegno supplementare pari al cinquanta per cento degli assegni di superinvalidita', contemplati dalla tabella E o riferiti a detta tabella E, di cui in vita usufruiva il grande invalido.*

*Tale assegno supplementare compete purché la vedova abbia convissuto con il dante causa e gli abbia prestato assistenza.*

*Lo stesso trattamento di cui al comma precedente compete alla vedova alla quale sia già stata liquidata la pensione in base alle norme precedentemente in vigore.*

*Alla liquidazione del trattamento pensionistico previsto dal presente articolo provvedono d'ufficio, in via provvisoria, le competenti Direzioni provinciali del tesoro; i relativi provvedimenti sono confermati dalla Amministrazione centrale delle pensioni di guerra")). ((1))*

-----  
AGGIORNAMENTO (1)

La L. 6 ottobre 1986, n. 656 ha disposto (con l'art. 4 comma 1) che la modifica all'art. 9 ha effetto dal 1 gennaio 1985.

Testo in vigore dal: 2-2-1982

Art. 10.

Vedove ed orfani dei soggetti di cui agli articoli 32, 33 e 34

Il secondo comma dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e' sostituito dal seguente:

"Se il militare o il civile non abbia raggiunto il limite di anzianita' per conseguire il trattamento normale di quiescenza, alla vedova o agli orfani e' liquidato, a domanda, in aggiunta alla pensione di guerra, un assegno integratore commisurato a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria di reversibilita' per quanti sono gli anni di servizio utile a pensione, con l'aumento di anni sei nei casi in cui questo e' previsto per il dante causa".

Testo in vigore dal: 2-2-1982

Art. 11.

Genitore che abbia perduto piu' figli per causa di guerra

Il secondo comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e' sostituito dal seguente:

"Oltre a tale pensione spetta anche un aumento nella misura del 90% della pensione di cui al primo comma per ciascuno dei figli oltre il primo".

Testo in vigore dal: 2-2-1982  
al: 15-10-1986

Art. 12.

Condizioni economiche per il conferimento di assegni o di trattamenti pensionistici

Il limite di reddito di cui al primo comma dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, nei casi in cui sia previsto come condizione per il conferimento dei trattamenti od assegni pensionistici di guerra, e' elevato a L. 5.200.000 con decorrenza dal 1 gennaio 1982. Tale limite si applica ai redditi posseduti nell'anno precedente a quello della presentazione della domanda. Il limite suddetto potra' essere successivamente modificato con le modalita' previste dal secondo comma del medesimo art. 70.

Testo in vigore dal: 16-10-1986  
(agg.1)

Art. 12.

Condizioni economiche per il conferimento di assegni o di trattamenti pensionistici

Il limite di reddito di cui al primo comma dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, nei casi in cui sia previsto come condizione per il conferimento dei trattamenti od assegni pensionistici di guerra, e' elevato a L. 5.200.000 con decorrenza dal 1 gennaio 1982. Tale limite si applica ai redditi posseduti nell'anno precedente a quello della presentazione della domanda. Il limite suddetto potra' essere successivamente modificato con le modalita' previste dal secondo comma del medesimo art. 70.((1))

-----  
AGGIORNAMENTO (1)

La L. 6 ottobre 1986, n. 656 ha disposto (con l'art. 2 comma 3) che "il limite di reddito, nei casi in cui sia previsto come condizione per il conferimento dei trattamenti od assegni pensionistici di guerra, stabilito in lire 5.200.000 dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e' elevato a lire 7.500.000 con decorrenza dal 1 gennaio 1985".



Testo in vigore dal: 2-2-1982  
al: 15-10-1986

Art. 13.

Revisione dei provvedimenti impugnati con ricorso gerarchico o in sede giurisdizionale

L'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e' sostituito dal seguente:

"E' in facolta' del Ministro del tesoro o del direttore generale delle pensioni di guerra, ove gli interessati ne avanzino richiesta, di procedere, rispettivamente, alla revisione amministrativa dei provvedimenti in materia di pensioni di guerra per i quali siano pendenti ricorsi giurisdizionali presso la Corte dei conti, ovvero alla revisione di quei provvedimenti per i quali siano pendenti ricorsi gerarchici.

Ai fini dell'accertamento del diritto alla pensione o, comunque, ad un trattamento piu' favorevole di quello liquidato, il Ministro del tesoro o il direttore generale procedono ad una nuova valutazione di tutti i presupposti in base ai quali e' stato emesso il provvedimento impugnato.

Qualora, per effetto della revisione prevista dai commi precedenti, il Ministro del tesoro o il direttore generale provvedano a revocare il provvedimento impugnato, il processo in sede giurisdizionale o il procedimento contenzioso amministrativo si estinguono se l'interessato rilascia dichiarazione scritta di adesione al nuovo provvedimento con contestuale rinuncia agli atti del giudizio o al ricorso gerarchico. La pensione di guerra o il nuovo trattamento sono conferiti a decorrere dalla data in cui nei confronti dell'interessato si sono verificate tutte le condizioni di legge. Se l'interessato non rilascia la dichiarazione di adesione con rinuncia agli atti del giudizio o al ricorso gerarchico, la impugnazione si intende estesa, di diritto, al nuovo provvedimento amministrativo.

Il Ministro del tesoro provvedera', entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla emanazione di norme regolamentari ed alla modifica di quelle esistenti per una pronta e completa esecuzione delle disposizioni di cui al presente articolo, nella piu' ampia tutela dei diritti degli interessati".

Testo in vigore dal: 16-10-1986  
(agg.1)

Art. 13.

Revisione dei provvedimenti impugnati con ricorso gerarchico o in sede giurisdizionale

L'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e' sostituito dal seguente:

"E' in facolta' del Ministro del tesoro o del direttore generale delle pensioni di guerra, ove gli interessati ne avanzino richiesta, di procedere, rispettivamente, alla revisione amministrativa dei provvedimenti in materia di pensioni di guerra per i quali siano pendenti ricorsi giurisdizionali presso la Corte dei conti, ovvero alla revisione di quei provvedimenti per i quali siano pendenti ricorsi gerarchici.

*((Il riesame dei ricorsi giurisdizionali pendenti presso la Corte dei conti ha precedenza rispetto a qualsiasi altro riesame e a tal fine sara', altresì, data prioritaria a quei ricorsi che siano stati presentati da piu' lungo tempo.*

*Ai fini di una piu' equa e sostanziale valutazione del diritto alla pensione o, comunque, ad un trattamento piu' favorevole di quello liquidato, tenuto conto dell'evoluzione della legislazione pensionistica di guerra intervenuta nel frattempo e nell'intento di abbreviare i tempi di giacenza dei ricorsi giurisdizionali, il Ministro del tesoro o il direttore generale procedono ad un nuovo esame di tutti i presupposti di fatto e di diritto in base ai quali e' stato emesso il provvedimento impugnato, con riferimento anche alle disposizioni di legge emanate successivamente. All'uopo, gli organi decidenti possono disporre tutti gli accertamenti ritenuti utili ai fini del riesame. E' in facolta' del ricorrente interessato produrre durante l'istruttoria per il riesame amministrativo memorie e documenti a sostegno del proprio assunto e, qualora non esistano o siano andati distrutti certificazioni, atti e documenti ufficiali, puo' comprovare le proprie ragioni presentando anche atti notori o testimonianze redatti nelle dovute forme di legge)).*

Qualora, per effetto della revisione prevista dai commi precedenti, il Ministro del tesoro o il direttore generale provvedano a revocare il provvedimento impugnato, il processo in sede giurisdizionale o il procedimento contenzioso amministrativo si estinguono se l'interessato rilascia dichiarazione scritta di adesione al nuovo provvedimento con contestuale rinuncia agli atti del giudizio o al ricorso gerarchico. La pensione di guerra o il nuovo trattamento sono conferiti a decorrere dalla data in cui nei confronti dell'interessato si sono verificate tutte le condizioni di legge. Se l'interessato non rilascia la dichiarazione di adesione con rinuncia agli atti del giudizio o al ricorso gerarchico, la impugnazione si intende estesa, di diritto, al nuovo provvedimento amministrativo.

Il Ministro del tesoro provvedera', entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla emanazione di norme regolamentari ed alla modifica di quelle esistenti per una pronta e completa esecuzione delle disposizioni di cui al presente articolo, nella piu' ampia tutela dei diritti degli interessati".

Testo in vigore dal: 2-2-1982

Art. 14.

Esonero dal servizio militare

L'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e' sostituito dal seguente:

"L'unico figlio maschio o il primo figlio maschio della vedova di guerra sono esonerati dal servizio militare su richiesta del genitore.

Lo stesso beneficio compete all'unico figlio maschio o al primo figlio maschio dell'invalido di guerra di 1<sup>a</sup> categoria e di 2<sup>a</sup> categoria su richiesta del genitore.

I benefici di cui ai commi precedenti sono estesi al secondo figlio maschio".

Testo in vigore dal: 2-2-1982

Art. 15.

Assegni annessi alle decorazioni al valor militare

L'ammontare degli assegni annessi alle decorazioni al valor militare per fatti di guerra e' fissato a decorrere dal 1 luglio 1981, nella seguente misura annua:

medaglia d'oro al valor militare . . . . .	L.3.000.000
medaglia d'argento al valore per fatti di guerra . . . . .	L. 250.000
medaglia di bronzo al valore per fatti di guerra . . . . .	L. 100.000
croci di guerra al valor militare . . . . .	L. 70.000

Restano ferme tutte le altre norme previste dal titolo VIII del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, concernente la devoluzione degli assegni per decorazioni al valor militare.

Gli assegni di cui al precedente primo comma, escluso quello annesso alle medaglie d'oro, sono corrisposti annualmente con scadenza al 31 dicembre di ogni anno. Il relativo pagamento e' anticipato al 30 giugno, ferma restando la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 370 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Testo in vigore dal: 2-2-1982

Art. 16.

Emissione dei provvedimenti in materia di pensioni di guerra

Al settimo comma dell'art. 101 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e' aggiunto il seguente periodo: "In tali casi, il nuovo provvedimento del direttore generale, qualora abbia contenuto integralmente conforme a quanto deliberato dal comitato, non e' soggetto ad ulteriore esame da parte del comitato medesimo".

Testo in vigore dal: 2-2-1982

Art. 17.

Comitato di liquidazione

L'ultimo comma dell'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e' sostituito come segue:

"Alla direzione della segreteria del comitato e' preposto un funzionario dei servizi amministrativi del Ministero del tesoro avente la qualifica di dirigente. Il personale della segreteria del comitato e' fornito dalla direzione generale delle pensioni di guerra, da cui dipende amministrativamente".

Testo in vigore dal: 2-2-1982

Art. 18.

Funzionamento del comitato di liquidazione

Il quarto, il quinto ed il settimo comma dell'art. 103 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

"Il comitato puo' essere sentito su questioni attinenti all'ordinamento e alla materia delle pensioni di guerra dal Ministro del tesoro o dal direttore generale delle pensioni di guerra.

Il presidente puo' convocare il comitato in adunanza generale per deliberare su questioni di massima di particolare importanza, per esprimere i pareri richiesti a termini del comma precedente, nonche' quando vi sia contrasto di orientamenti tra le varie sezioni. Tale collegio e' composto dal presidente del comitato, che lo presiede, dai membri della sezione speciale, di cui al primo comma del successivo art. 112, compreso il sanitario, dai vice presidenti e dai presidenti incaricati indicati nel terzo comma del presente articolo, nonche' da un rappresentante di ciascuna associazione interessata, scelto tra i membri di cui al terzo comma dell'art. 102. Il presidente del comitato puo' disporre che intervengano nelle sedute, per essere consultati su determinate questioni, anche altri componenti del comitato. A tali sedute partecipa, con funzione consultiva, il direttore generale delle pensioni di guerra o un suo delegato.

Il Ministro del tesoro, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvedera' ad adeguare, con proprio decreto, sentito il comitato di liquidazione in adunanza generale, le attuali norme relative al funzionamento ed alle procedure del comitato stesso alle sopravvenute esigenze di snellimento e di semplificazione. Tali norme potranno essere successivamente modificate dal Ministro del tesoro, sentito il comitato in adunanza generale, ogni qualvolta dovesse ravvisarsene la necessita' o l'utilita'".

Testo in vigore dal: 2-2-1982

Art. 19.

Commissioni mediche per le pensioni di guerra

L'ultimo comma dell'art. 105 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e' sostituito dal seguente:

"Ai servizi di segreteria delle commissioni si provvede con personale dipendente dai Ministeri della difesa e del tesoro oppure comandato da altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo".

Testo in vigore dal: 2-2-1982

al: 15-10-1986

Art. 20.

Funzionamento della commissione medica superiore

Il quarto comma dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e' sostituito dal seguente:

"La commissione da' inoltre parere ogni qualvolta ne sia richiesta dal Ministro del tesoro o dal direttore generale delle pensioni di guerra".

Allo stesso art. 107 e' aggiunto il seguente comma:

"Il personale della segreteria della commissione e' fornito dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, da cui dipende amministrativamente".

Testo in vigore dal: 16-10-1986

(agg.1)

Art. 20.

Funzionamento della commissione medica superiore

Il quarto comma dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e' sostituito dal seguente:

"La commissione da' inoltre parere ogni qualvolta ne sia richiesta dal Ministro del tesoro o dal direttore generale delle pensioni di guerra". Allo stesso art. 107 e' aggiunto il seguente comma:

***(("Il personale della segreteria della Commissione medica superiore e' fornito dalla Direzione generale delle pensioni di guerra da cui dipende amministrativamente. Alla direzione della segreteria della Commissione e' assegnato un funzionario dei servizi amministrativi, di qualifica non superiore alla ottava.***

***Il Ministro del tesoro, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emanera', con proprio decreto, le norme relative al funzionamento e alle procedure della Commissione medica superiore e delle Commissioni mediche periferiche di guerra ai fini di un maggiore coordinamento e snellimento della loro attivita'").***

Testo in vigore dal: 2-2-1982

Art. 21.

Integrazione delle commissioni mediche territoriali e della commissione medica superiore

Il secondo comma dell'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e' sostituito dal seguente:

"I medici di cui al presente articolo non possono essere convenzionati quando abbiano compiuto il 75° anno e cessano comunque dalla suddetta attivita' al raggiungimento del predetto limite di eta'. Tuttavia, per comprovate esigenze della commissione medica superiore e qualora trattisi di medici di qualificata esperienza e competenza in materia di pensionistica di guerra, possono essere convenzionati medici anche se abbiano superato il 75° anno di eta', ma non oltre il 78° anno di eta', nel limite di 4 unita' e purché non venga superato il contingente massimo dei componenti di tale commissione medica superiore di cui al successivo art. 110".

Alla fine del terzo comma del medesimo art. 109 sono aggiunte le seguenti parole: "e non e' incompatibile con lo svolgimento di eventuale altra attivita' prevista dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale".

Testo in vigore dal: 2-2-1982 al: 26-7-1988

Art. 22.

Numero complessivo massimo dei sanitari componenti le commissioni mediche periferiche e la commissione medica superiore

L'art. 110 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e' sostituito dal seguente:

"Il Ministro del tesoro nomina i sanitari componenti della commissione medica superiore e delle commissioni mediche periferiche entro il numero complessivo massimo di centodieci unita' per la commissione medica superiore e di duecentoventi unita' per le commissioni mediche periferiche.

Il Ministro del tesoro puo' modificare, con proprio decreto, l'assegnazione effettuata in sede di nomina in relazione alle esigenze di servizio dei singoli collegi medici.

La nomina dei medici indicati nel secondo comma dell'art. 105 e nel penultimo comma dell'art. 106 viene effettuata in aggiunta al contingente dei sanitari di cui al primo comma del presente articolo".

Testo in vigore dal: 27-7-1988

(agg.1)

Art. 22.

Numero complessivo massimo dei sanitari componenti le commissioni mediche periferiche e la commissione medica superiore

L'art. 110 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e' sostituito dal seguente:

"Il Ministro del tesoro nomina i sanitari componenti della commissione medica superiore e delle commissioni mediche periferiche entro il numero complessivo massimo di centodieci unita' per la commissione medica superiore e di duecentoventi unita' per le commissioni mediche periferiche.

Il Ministro del tesoro puo' modificare, con proprio decreto, l'assegnazione effettuata in sede di nomina in relazione alle esigenze di servizio dei singoli collegi medici.

La nomina dei medici indicati nel secondo comma dell'art. 105 e nel penultimo comma dell'art. 106 viene effettuata in aggiunta al contingente dei sanitari di cui al primo comma del presente articolo". ((3))

-----  
AGGIORNAMENTO (3)

Il D.L. 30 maggio 1988, n. 173, convertito con modificazioni dalla L. 26 luglio 1988, n. 291 ha disposto (con l'art. 3, comma 5) che "Il numero complessivo massimo di sanitari, attualmente stabilito in duecentoventi unita' per le commissioni mediche per le pensioni di guerra e in centodieci unita' per la commissione medica superiore dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e' aumentato, rispettivamente, fino a cinquecento unita' e fino a duecento unita'".

Testo in vigore dal: 2-2-1982

Art. 23.

Procedura speciale per la perdita, sospensione o riduzione della pensione o dell'assegno

Al primo comma dell'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, dopo le parole "Nei casi previsti dall'art. 81" sono aggiunte le seguenti parole "salvo quello indicato nel nono comma del presente articolo".

Dopo l'ottavo comma dello stesso art. 112 sono aggiunti i seguenti commi:

"Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano quando, secondo l'ipotesi prevista dall'art. 81, primo comma, lettera e), venga meno nel titolare del trattamento pensionistico il requisito delle condizioni economiche richieste dall'art. 70 e successive modificazioni. In tale ipotesi il provvedimento di conferimento del trattamento puo' essere in ogni tempo revocato, con l'ordinaria procedura amministrativa, da parte della stessa autorita'

che l'ha emanato.

I titolari del trattamento di cui al precedente comma hanno l'obbligo di comunicare all'ufficio dal quale e' stato emesso il relativo provvedimento, entro tre mesi dalla data di scadenza del termine per la denuncia ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF), il venir meno del requisito delle condizioni economiche richiesto per fruire del trattamento stesso.

Qualora il pensionato effettui la comunicazione entro il predetto termine di tre mesi, la soppressione del trattamento ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso. Negli altri casi, la soppressione ha effetto dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui si sono superati i limiti di reddito, salvo che la revoca sia disposta in seguito all'accertamento di fatto doloso dell'interessato, nel qual caso, la revoca stessa ha effetto dal giorno della liquidazione".

All'ottavo comma dell'art. 112 del suindicato decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, dopo le parole "di cui al precedente art. 70" sono aggiunte le seguenti parole: "e successive modificazioni".

Testo in vigore dal: 2-2-1982 al: 15-10-1986

Art. 24.

Ricorso gerarchico al Ministro del tesoro

L'art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e' sostituito dal seguente:

"Contro i provvedimenti di liquidazione o di diniego di trattamento pensionistico di guerra, emessi dal direttore generale delle pensioni di guerra o dalle direzioni provinciali del tesoro, e' sempre ammesso il ricorso gerarchico al Ministro del tesoro, con salvezza del termine quinquennale di prescrizione del diritto a pensione.

Il ricorso, esente da spese di bollo, deve essere presentato al Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra. Qualora la notifica del provvedimento impugnato sia stata eseguita a mezzo del servizio postale, il termine prescrizionale decorre dalla data di consegna risultante dall'avviso di ricevimento. La Direzione generale delle pensioni di guerra da' notizia al ricorrente, non appena pervenuto il ricorso, del numero di protocollo assegnato al ricorso stesso e della data in cui esso e' pervenuto.

Il ricorso non sospende la esecutività del provvedimento impugnato.

E' in facolta' del ricorrente produrre, durante l'istruttoria del ricorso, memorie o documenti a sostegno delle proprie pretese.

I ricorsi di cui al presente articolo sono definiti, sulla base delle risultanze degli atti, della documentazione esibita e dei motivi di diritto e di fatto adottati dall'interessato, con decreto del Ministro del tesoro, sentito il comitato di liquidazione delle pensioni di guerra costituito in una o piu' sezioni speciali, al quale l'amministrazione rimette gli atti con apposita relazione, dandone comunicazione all'interessato.

In sede di definizione del ricorso il Ministro del tesoro puo' pronunciarsi, su espressa richiesta dell'interessato, anche in ordine a questioni che non hanno formato oggetto di esame in sede di emissione del provvedimento impugnato.

I ricorsi di cui al presente articolo devono essere definiti entro e non oltre il termine di due anni dalla relativa data di presentazione.

Il ricorso gerarchico ha funzione alternativa rispetto alla proposizione del ricorso giurisdizionale alla Corte dei conti".

Testo in vigore dal: 16-10-1986

(agg.1)

Art. 24.

Ricorso gerarchico al Ministro del tesoro

L'art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e' sostituito dal seguente:

"Contro i provvedimenti di liquidazione o di diniego di trattamento pensionistico di guerra, emessi dal direttore generale delle pensioni di guerra o dalle direzioni provinciali del tesoro, e' sempre ammesso il ricorso gerarchico al Ministro del tesoro, con salvezza del termine quinquennale di prescrizione del diritto a pensione.

Il ricorso, esente da spese di bollo, deve essere presentato al Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra. Qualora la notifica del provvedimento impugnato sia stata eseguita a mezzo del servizio postale, il termine prescrizione decorre dalla data di consegna risultante dall'avviso di ricevimento. La Direzione generale delle pensioni di guerra da' notizia al ricorrente, non appena pervenuto il ricorso, del numero di protocollo assegnato al ricorso stesso e della data in cui esso e' pervenuto.

Il ricorso non sospende la esecutività del provvedimento impugnato.

E' in facolta' del ricorrente produrre, durante l'istruttoria del ricorso, memorie o documenti a sostegno delle proprie pretese.

***((I ricorsi di cui al presente articolo sono definiti, sulla base delle risultanze degli atti, della documentazione esibita, dei motivi di diritto e di fatto adottati dall'interessato e degli altri accertamenti all'uopo ritenuti utili, con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra costituito in una o piu' sezioni speciali, al quale l'Amministrazione rimette gli atti con apposita relazione, dandone comunicazione all'interessato)).***

In sede di definizione del ricorso il Ministro del tesoro puo' pronunciarsi, su espressa richiesta dell'interessato, anche in ordine a questioni che non hanno formato oggetto di esame in sede di emissione del provvedimento impugnato.

***((I ricorsi di cui al presente articolo devono essere definiti entro e non oltre il termine di due anni dalla relativa data di presentazione. Trascorso tale termine, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti)).***

***((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 OTTOBRE 1986, N. 656)).***

Testo in vigore dal: 2-2-1982 al: 15-10-1986

Art. 25.

Ricorso alla Corte dei conti

L'art. 116 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e' sostituito dal seguente:

"Contro i provvedimenti in materia di pensioni di guerra e' sempre ammesso il ricorso alla Corte dei conti; con salvezza del termine quinquennale di prescrizione del diritto a pensione decorrente dalla notifica del provvedimento stesso. Qualora la notifica del provvedimento impugnato sia stata eseguita a mezzo del servizio postale, tale termine decorre dalla data di consegna dell'atto risultante dall'avviso di ricevimento.



La riscossione dell'indennita' una volta tanto non implica decadenza dal ricorso alla Corte dei conti.

Il ricorso, provvisto della sottoscrizione del ricorrente, o di un suo procuratore speciale, o anche del semplice segno di croce vistato dal sindaco, dal segretario comunale o da loro delegati o da un notaio o dal dirigente locale delle rispettive associazioni assistenziali erette in enti morali, e' esente da spese di bollo e, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, deve essere depositato alla segreteria della Corte dei conti o a questa spedito mediante raccomandata. In questo secondo caso, della data di spedizione fa fede il bollo dell'ufficio postale mittente e, qualora questo sia illeggibile, la ricevuta della raccomandata.

Nel caso di decesso del ricorrente, il ricorso potra' essere proseguito dagli eredi o anche da uno di essi, nelle stesse forme consentite dal presente articolo, anche per quanto riguarda la delega in calce o a margine per l'avvocato difensore.

L'atto di prosecuzione deve essere depositato nella segreteria della Corte dei conti nel termine perentorio di un anno dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo acquisita mediante dichiarazione, notificazione o certificazione; altrimenti il processo si estingue.

Per la prosecuzione del ricorso da parte degli eredi non si applicano le norme della legge tributaria sulle successioni, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per l'infermo di mente, al quale non sia stato ancora nominato il legale rappresentante o l'amministratore provvisorio, il ricorso e' validamente sottoscritto dal coniuge o da un figlio maggiorenne o, in loro mancanza, da uno dei genitori, ovvero da chi ne abbia la custodia o comunque l'assista. La persona che validamente sottoscrive il ricorso ai sensi della presente disposizione puo' anche nominare l'avvocato difensore, sia con procura notarile, sia con delega in calce allo stesso ricorso.

La proposizione del ricorso giurisdizionale alla Corte dei conti in pendenza di ricorso gerarchico vale rinuncia a quest'ultimo, salvo che esso sia stato deciso in tutto o in parte favorevolmente prima che l'amministrazione abbia ricevuto in comunicazione il ricorso, nel qual caso cessa in tutto o in parte la materia del contendere.

Nel ricorso giurisdizionale possono farsi anche deduzioni nuove rispetto a quelle del ricorso gerarchico".

Testo in vigore dal: 16-10-1986 al: 8-4-1992  
(agg.1)

Art. 25.

Ricorso alla Corte dei conti

L'art. 116 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e' sostituito dal seguente:

**(*"Contro il decreto di decisione sul ricorso gerarchico in materia di pensioni di guerra e' ammesso il ricorso alla Corte dei conti, con salvezza del termine quinquennale di prescrizione del diritto a pensione decorrente dalla notifica del provvedimento stesso. Qualora la notifica del provvedimento impugnato sia stata eseguita a mezzo del servizio postale, tale termine decorre dalla data di consegna dell'atto risultante dall'avviso di ricevimento*)**).

La riscossione dell'indennita' una volta tanto non implica decadenza dal ricorso alla Corte dei conti.

Il ricorso, provvisto della sottoscrizione del ricorrente, o di un suo procuratore speciale, o anche del semplice segno di croce vistato dal sindaco, dal segretario comunale o da loro delegati o da un notaio o dal dirigente locale delle rispettive associazioni assistenziali erette in enti morali, e' esente da spese di bollo e, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, deve essere depositato alla segreteria della Corte dei conti o a questa spedito mediante raccomandata. In questo secondo caso, della data di spedizione fa fede il bollo dell'ufficio postale mittente e, qualora questo sia illeggibile, la ricevuta della raccomandata.

Nel caso di decesso del ricorrente, il ricorso potra' essere proseguito dagli eredi o anche da uno di essi, nelle stesse forme consentite dal presente articolo, anche per quanto riguarda la delega in calce o a margine per l'avvocato difensore.

L'atto di prosecuzione deve essere depositato nella segreteria della Corte dei conti nel termine perentorio di un anno dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo acquisita mediante dichiarazione, notificazione o certificazione; altrimenti il processo si estingue.

Per la prosecuzione del ricorso da parte degli eredi non si applicano le norme della legge tributaria sulle successioni, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per l'infermo di mente, al quale non sia stato ancora nominato il legale rappresentante o l'amministratore provvisorio, il ricorso e' validamente sottoscritto dal coniuge o da un figlio maggiorenne o, in loro mancanza, da uno dei genitori, ovvero da chi ne abbia la custodia o comunque l'assista. La persona che validamente sottoscrive il ricorso ai sensi della presente disposizione puo' anche nominare l'avvocato difensore, sia con procura notarile, sia con delega in calce allo stesso ricorso.

**((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 1986, N. 656)).**

Nel ricorso giurisdizionale possono farsi anche deduzioni nuove rispetto a quelle del ricorso gerarchico".

Testo in vigore dal: 9-4-1992

(agg.2)

Art. 25.

Ricorso alla Corte dei conti

L'art. 116 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e' sostituito dal seguente:

"Contro il decreto di decisione sul ricorso gerarchico in materia di pensioni di guerra e' ammesso il ricorso alla Corte dei conti, con salvezza del termine quinquennale di prescrizione del diritto a pensione decorrente dalla notifica del provvedimento stesso. Qualora la notifica del provvedimento impugnato sia stata eseguita a mezzo del servizio postale, tale termine decorre dalla data di consegna dell'atto risultante dall'avviso di ricevimento.((2))

La riscossione dell'indennita' una volta tanto non implica decadenza dal ricorso alla Corte dei conti.

Il ricorso, provvisto della sottoscrizione del ricorrente, o di un suo procuratore speciale, o anche del semplice segno di croce vistato dal sindaco, dal segretario comunale o da loro delegati o da un

notaio o dal dirigente locale delle rispettive associazioni assistenziali erette in enti morali, e' esente da spese di bollo e, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, deve essere depositato alla segreteria della Corte dei conti o a questa spedito mediante raccomandata. In questo secondo caso, della data di spedizione fa fede il bollo dell'ufficio postale mittente e, qualora questo sia illeggibile, la ricevuta della raccomandata.

Nel caso di decesso del ricorrente, il ricorso potra' essere proseguito dagli eredi o anche da uno di essi, nelle stesse forme consentite dal presente articolo, anche per quanto riguarda la delega in calce o a margine per l'avvocato difensore.

L'atto di prosecuzione deve essere depositato nella segreteria della Corte dei conti nel termine perentorio di un anno dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo acquisita mediante dichiarazione, notificazione o certificazione; altrimenti il processo si estingue.

Per la prosecuzione del ricorso da parte degli eredi non si applicano le norme della legge tributaria sulle successioni, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per l'infermo di mente, al quale non sia stato ancora nominato il legale rappresentante o l'amministratore provvisorio, il ricorso e' validamente sottoscritto dal coniuge o da un figlio maggiorenne o, in loro mancanza, da uno dei genitori, ovvero da chi ne abbia la custodia o comunque l'assista. La persona che validamente sottoscrive il ricorso ai sensi della presente disposizione puo' anche nominare l'avvocato difensore, sia con procura notarile, sia con delega in calce allo stesso ricorso.

COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 1986, N. 656.

Nel ricorso giurisdizionale possono farsi anche deduzioni nuove rispetto a quelle del ricorso gerarchico".

-----  
AGGIORNAMENTO (2)

La Corte Costituzionale, con sentenza 19 marzo-2 aprile 1992, n. 154 (in G.U. 1a s.s. 08/04/1992, n. 15) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 25, primo comma, del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 (Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533), nel testo di cui all'art. 17, primo comma, della legge 6 ottobre 1986, n. 656 (Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra), nella parte in cui non prevede l'esperibilita' dell'azione in via giurisdizionale anche in mancanza del preventivo ricorso gerarchico".

Testo in vigore dal: 2-2-1982

Art. 26.

Competenza della Corte dei conti: sezioni ordinarie

Il secondo comma dell'art. 117 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e' sostituito dal seguente:

"Il ricorso proposto contro i provvedimenti di cui al precedente comma si considera utilmente presentato rispetto ad entrambi i provvedimenti quando sia prodotto entro il termine quinquennale di prescrizione decorrente dalla piu' recente data di notificazione, ove

quest'ultima si riferisca al provvedimento negativo di pensione di guerra. Qualora, invece, la su indicata notificazione abbia ad oggetto il provvedimento negativo di pensione privilegiata ordinaria, il ricorso e' ricevibile anche se avanzato oltre il predetto termine, purché la pronuncia sia avvenuta in sede di rinvio per competenza ovvero a seguito di domanda fatta dall'interessato per conseguire il trattamento privilegiato ordinario".

Testo in vigore dal: 2-2-1982

Art. 27.

Notificazione dei provvedimenti

Il secondo e il terzo comma dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono soppressi.

Testo in vigore dal: 2-2-1982

Art. 28.

Controllo sui provvedimenti emessi dalle direzioni provinciali del tesoro

L'art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e' sostituito dal seguente:

"I provvedimenti emessi dalle direzioni provinciali del tesoro, a termini del presente testo unico, sono sottoposti al riscontro delle ragionerie provinciali dello Stato ed al controllo della Corte dei conti.

I provvedimenti di cui al primo comma acquistano immediata efficacia ai fini della corresponsione delle prestazioni dovute e sono trasmessi alla Corte dei conti per il controllo di legittimita' in via successiva.

Sono esclusi dal riscontro e dal controllo di cui al precedente primo comma i provvedimenti adottati in via provvisoria".

Testo in vigore dal: 2-2-1982

Art. 29.

Pagamento della pensione e degli assegni

L'art. 121 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e' sostituito dal seguente:

"L'ammontare annuo delle pensioni e degli assegni di cui al presente testo unico, esclusi gli assegni una tantum, l'indennita' speciale annua di cui agli articoli 25, 56 e 69 e gli assegni annessi alle decorazioni al valor militare, viene corrisposto agli aventi diritto con le norme stabilite dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 423".

Testo in vigore dal: 2-2-1982

Art. 30.

Riorganizzazione e potenziamento della  
Direzione generale delle pensioni di guerra

Per far fronte ai compiti e alle esigenze derivanti dall'attuazione del presente decreto, la dotazione organica dell'Amministrazione centrale del tesoro e' aumentata fino a 300 unita', da assegnarsi alla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, provvede a ripartire i posti portati in aumento tra le diverse qualifiche funzionali di cui all'art. 2 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in relazione alla necessita' di funzionalita' e di operativita' dei servizi della Direzione generale delle pensioni di guerra.

In attesa della disciplina organica di cui all'art. 7 della legge 11 luglio 1980, n. 312, il Ministro del tesoro puo' indire speciali concorsi per la copertura dei posti portati in aumento.

Per le prove d'esame, lo svolgimento dei concorsi e la composizione delle commissioni esaminatrici, di cui faranno parte funzionari della Direzione generale delle pensioni di guerra, sono applicabili le norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della cennata legge 11 luglio 1980, n. 312, sulla base della rispondenza delle qualifiche iniziali delle sopresse carriere alle qualifiche funzionali istituite con la legge medesima.

E' data facolta' al Ministro del tesoro di sostituire in parte le prove di esame di accesso alla seconda, terza, quarta e quinta qualifica funzionale con appositi tests bilanciati, da risolvere in tempo predeterminato, o con prove pratiche attitudinali, tendenti ad accertare la maturita' e la professionalita' dei candidati con riferimento alle mansioni che i medesimi sono chiamati a svolgere.

Nella prima applicazione del presente decreto potra',altresì,procedersi alla nomina,in tutto o in parte, degli idonei dei concorsi pubblici banditi successivamente al 1 gennaio 1979 per le qualifiche iniziali dei ruoli dell'Amministrazione centrale del tesoro.

Con decreto del Ministro del tesoro sara' provveduto alla rideterminazione delle competenze delle divisioni della Direzione generale delle pensioni di guerra per adeguarle ai compiti previsti dal presente decreto.

Per una piu' effettiva riduzione dei tempi nella definizione delle istanze di pensione, la Direzione generale delle pensioni di guerra sara' fornita di mezzi tecnici adeguati, ivi compreso il potenziamento del centro elettronico, di arredi tecnici, di attrezzature, anche archivistiche, ricorrendo, ove occorra, a moderne tecnologie e ad apposite ditte di servizi per l'effettuazione di operazioni di massa preliminari alle procedure amministrative. Per le medesime finalita' potranno essere conferiti incarichi di consulenza con le procedure di cui all'art. 380 del testo unico sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Testo in vigore dal: 2-2-1982

Art. 31.

Decorrenza dei nuovi benefici

Le nuove e maggiori misure delle pensioni e degli assegni stabilite dal presente decreto decorrono dal 1 luglio 1981.

Le piu' favorevoli assegnazioni delle invalidita' alle tabelle A ed E, previste dal presente decreto, sono attribuite, a domanda, a decorrere dal 1 luglio 1981.

Le domande prodotte dagli invalidi per ottenere i benefici di cui al comma precedente hanno valore di segnalazione.

La domanda di cui al settimo comma dell'art. 133 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, a decorrere dal 1 luglio 1981, ha valore di segnalazione.

L'adeguamento automatico di cui al precedente art. 1 ha decorrenza dal 1 gennaio 1982.

Testo in vigore dal: 2-2-1982  
Art. 32.

Disposizioni sul personale amministrativo e tecnico della Corte dei conti

La dotazione organica cumulativa del personale amministrativo e tecnico appartenente ai ruoli della Corte dei conti, prevista dal secondo comma dell'art. 5 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e' aumentata fino a duecentocinquanta unita'.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente della Corte dei conti, sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, provvedera', con proprio decreto, a ripartire i posti portati in aumento tra le diverse qualifiche funzionali di cui all'art. 2 della legge 11 luglio 1980, n. 312, tenendo conto delle esigenze di funzionamento e di operativita' dei vari uffici.

Sino a quando non sara' entrata in vigore la disciplina organica di cui all'art. 7 della legge 11 luglio 1980, n. 312, il Presidente della Corte dei conti puo' indire speciali concorsi per provvedere alla copertura dei posti portati in aumento dal presente articolo e di quelli comunque disponibili che risultassero ancora vacanti dopo la nomina dei candidati dichiarati idonei nei concorsi pubblici precedenti.

Nella prima applicazione del presente decreto, dopo la ripartizione dei posti di cui al precedente secondo comma, si procedera' all'inquadramento nelle qualifiche funzionali corrispondenti alle sopresse qualifiche di segretario o di revisore principale e di coadiutore principale degli idonei ai concorsi di passaggio di carriera previsti dagli articoli 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Le prove di esame, lo svolgimento dei concorsi speciali e la composizione delle commissioni esaminatrici restano disciplinati dalle disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, tenendo all'uopo conto della corrispondenza tra le qualifiche iniziali delle sopresse carriere e le qualifiche funzionali istituite con la stessa legge.

I posti disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto sono conferiti mediante scrutinio per merito comparativo, secondo le modalita' previste dalla legge 30 settembre 1978, n. 583.

I posti accantonati alla data del 30 giugno 1980 nella qualifica di direttore capo aggiunto di segreteria e di revisione del ruolo ordinario della carriera direttiva della Corte dei conti per effetto dell'art. 60, secondo comma n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono resi disponibili e possono essere conferiti a decorrere dal 1 luglio 1980, con l'osservanza dei criteri previsti dall'art. 54 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748.

Negli speciali concorsi previsti dai commi precedenti, sara' operata la riserva dei posti a favore del personale in servizio ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Testo in vigore dal: 2-2-1982

Art. 33.  
Copertura finanziaria

All'onere relativo all'applicazione del presente decreto, valutato in lire 302 miliardi annui, di cui 103 miliardi e 500 milioni per il periodo 1 luglio - 31 dicembre 1981, si provvede con le somme iscritte al cap. 6171 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1981 e 1982 in relazione all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3 della legge 23 settembre 1981, n. 533.

Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Ventimiglia, addi' 30 dicembre 1981

PERTINI

SPADOLINI - ANDREATTA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 gennaio 1982

Atti di Governo, registro n. 38, foglio n. 2

---